

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2146 DELLA COMMISSIONE****del 3 dicembre 2021****che posticipa la data di scadenza dell'approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Il principio attivo N,N-dietil-m-toluammide è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva.
- (2) L'approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 scadrà il 31 luglio 2022. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 gennaio 2021 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della N,N-dietil-m-toluammide.
- (3) Il 4 giugno 2021 l'autorità di valutazione competente della Francia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
- (4) L'autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione al 31 gennaio 2025.
- (7) Eccetto che per la data di scadenza dell'approvazione, la N,N-dietil-m-toluammide rimane approvata ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La data di scadenza dell'approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 è posticipata al 31 gennaio 2025.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---